

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventitré del mese di gennaio, alle ore 19,00 (diciannove virgola zero zero).

In Nuoro, presso il Centro Commerciale Europa, in via Biscollai n. 1.

Avanti a me Dottor Marco Puggioni, Notaio in Nuoro, con studio in Piazza Italia n. 7, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;

è presente

il signor **Pietro Paolo SEDDONE**, nato a Nuoro il giorno 3 aprile 1947, residente e ivi domiciliato per la carica in Nuoro, presso il Centro Commerciale Europa in via Biscollai n. 1, codice fiscale SDD PRP 47D03 F9790, presso la sede legale dell'Associazione che rappresenta, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione non riconosciuta **"GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO"**, con sede legale in Nuoro presso il Centro Commerciale Europa in via Biscollai n. 1, codice fiscale: 01184980918.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che è qui riunita in questo giorno, ora e luogo l'assemblea dell'associazione **"GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO"**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Modifica dello Statuto come da leggi vigenti istitutive del Codice del Terzo settore (di seguito "CTS") a seguito del Procedimento di verifica della Direzione Generale delle Politiche sociali della Regione Sardegna finalizzato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Su espressa e unanime designazione dell'Assemblea, assume la Presidenza della stessa il costituito signor Pietro Paolo SEDDONE, che invita me Notaio a redigerne il relativo verbale. Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

il designato Presidente

constata e dichiara:

a) che ai sensi di legge e di Statuto la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in data odierna e in questo luogo, alle ore 18,30 (diciotto virgola trenta) in seconda convocazione con modalità, contenuti e tempistica conformi ai dettami contenuti nel vigente Statuto sociale;

b) che oggi sono presenti numero 8 (otto) associati con diritto di voto su 8 (otto) associati complessivi; il tutto come attestato dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**;

c) che sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo, oltre a se medesimo, signori:

- Francesco CORRAINE, nato a Nuoro (NU) il giorno 10 giugno 1978 ed ivi residente in Montale n. 1, codice fiscale CRR FNC 78H10 F979Z;

Registrato a:

NUORO

il 25/01/2023

n. 246

Serie 1T

Pagati €



- Antonio TEDDE, nato a Nuoro (NU) il giorno 19 ottobre 1988 ed ivi residente in via Carlo Nevi n. 1, codice fiscale TDD NTN 88R19 F979T;

d) di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti a intervenire all'Assemblea;

e) che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti su quanto posto all'ordine del giorno, rinunciando ad ogni ed eventuale opposizione alla sua trattazione;

f) che, quindi, ai sensi del vigente statuto dell'Associazione la presente Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sull'indicato ordine del giorno, rispetto al quale il Presidente è espressamente autorizzato dall'Assemblea alla trattazione del punto che lo costituisce.

Il Presidente nel procedere all'esposizione di quanto all'ordine del giorno, ricorda all'Assemblea:

- che con atto a rogito Dott. Federico Andreani, già Notaio in Nuoro in data 24 aprile 2003, repertorio n. 27466, raccolta. 6062, registrato a Nuoro in data 29 aprile 2003, serie I si è costituita l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO";

- che con Determinazione n. 1/253 del 17 settembre 2004 della Direzione generale della Presidenza della Regione Sardegna l'Associazione "GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO" è stata autorizzata al trasferimento della sede sociale da Lanusei a Nuoro;

- che con verbale di assemblea a mio rogito del 30 maggio 2022, rep. 5636 racc. 4515, registrato ad Nuoro in data 13 giugno 2022 al n. 2282 serie 1T, l'associazione aveva modificato lo statuto sociale con correzioni ed integrazioni necessarie dalla nuova normativa in vigore.

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., il patrimonio mobiliare dell'Associazione è costituito dai beni meglio precisati nella Relazione di Stima redatta in data 30 aprile 2022 dal Rag. Enrico Spanu, nato a Nuoro il giorno 26 giugno 1962 ed ivi residente in via Calamida n. 5, codice fiscale SPN NRC 62H26 F979T, iscritto al n. 14/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Nuoro ed al n. 55726 Registro dei Revisori Contabili di cui al d.lgs. 88/92, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data 25 maggio 2022, repertorio n. 5616, già allegata al verbale di assemblea a mio rogito rep. 5636 racc. 4515 sopra meglio precisato;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., il valore indicato nella citata perizia di stima risulta essere congruo ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, alle relative Circolari ministeriali nonchè adeguarlo in conformità a quanto rilevato

dai competenti Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), Regione Sardegna. Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto e continua affermando che lo stesso è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore e con i rilievi evidenziati del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Ove fosse adottato il nuovo testo e solamente ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione assumerà obbligatoriamente e automaticamente, senza ulteriore modifica dello Statuto, la seguente denominazione:

GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

in breve, in sigla:

"GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO ODV"

Pertanto il Presidente dà lettura dello Statuto nella nuova formulazione.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, con consenso espresso per alzata di mano,

delibera

1) di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione riconosciuta composto da numero 41 (quarantuno) articoli che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"** per farne parte integrante e sostanziale;

2) di modificare, successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e senza ulteriori modifiche statutarie, la denominazione dell'Associazione in:

"GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO ODV"

3) di dare mandato al rappresentante legale dell'Associazione, di procedere nei tempi previsti dalla legge all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, con autorizzazione a svolgere le pratiche necessarie, anche al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell' art. 22 CTS;

4) di dare mandato al legale rappresentante dell'Associazione di apportare al presente verbale ed allegato Statuto quelle modifiche che fossero eventualmente necessarie per curare gli adempimenti richiesti;

e prende atto

- che la sigla Ets (Ente del Terzo Settore) potrà essere utilizzata previa iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore);

- che l'Associazione riconosciuta non persegue scopo di lucro;

- che l'Associazione ha durata illimitata;

- che il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento congiunto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come meglio precisato nello Statuto allegato;

- che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli



organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

- che l'oggetto sociale perseguito dall'Associazione rientra in una o più delle attività indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo settore, meglio precisate nell'allegato Statuto;

- che l'Associazione svolgerà in via esclusiva o principale le predette attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 del Codice del Terzo settore;

- che i destinatari di tali attività sono prevalentemente, anche se non esclusivamente, terzi soggetti diversi dagli associati;

- che eventuali "attività diverse" da quelle principali o svolte in via esclusiva, potranno essere esercitate solo se secondarie e strumentali rispetto alle prime di interesse generale. L'esercizio di tali attività diverse da quelle principali sono condizionate all'emanazione dei relativi decreti da parte del Ministero del Lavoro;

- che in caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro unico Nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale;

- che la costituzione di eventuali sedi secondarie, successiva al presente atto, andrà obbligatoriamente comunicata al Registro unico nazionale del Terzo settore;

- che formano il Consiglio direttivo attualmente in carica i signori:

- Pietro Paolo SEDDONE

PRESIDENTE

- Antonio TEDDE

VICE-PRESIDENTE

- Francesco CORRAINE

SEGRETARIO

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 19,35 (diciannove virgola trentacinque).

Le spese del presente atto sono a carico dell'Ente.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 co. 3 del D.lgs. 117/2017.

Il comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 7 e 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e degli articoli dal 12 al 22 del Regolamento U.E. n. 679/2016 e prende atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei dati personali contenuti nel presente atto nonché nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. serie gen. del 29 dicembre 2016, n. 303 e sue successive modifiche ovvero adeguamenti). Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo

per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura all'intervenuto che lo approva.

È scritto da me Notaio in gran parte con mezzi elettronici ed in piccola parte a mano su otto pagine e quanto fin qui della nona pagina di tre fogli.

Viene sottoscritto dall'intervenuto e da me Notaio alle ore 19,40 (diciannove virgola quaranta).

In originale firmato

Pietro Paolo Seddone

Marco Puggioni (notaio) (segue sigillo)



Soci Associazione di Volontariato "Gli Amici Del Fedele Amico Dell'Uomo"

- 1) Corraire Francesco nato a Nuoro 10.06.1978 C.F. CRRFNC78H10F979Z ivi residente in via Montale n.1 ingresso socio in data 10.03.2008
Francesco Corraire
- 2) Seddone Pietro Paolo nato a Nuoro il 03.04.1947 C.F. SDDPRP47DO3F979O ivi residente in via Giovanni Nonnis n.27 Ingresso socio in data 23.10.2008
Pietro Paolo Seddone
- 3) Baragliu Luigi nato a Orune (NU) il 22.04.1955 C.F. BRGLGU55D22G147H ivi residente in C.so Vittorio Emanuele s.n.c. ingresso socio in data 21.04.2007
Luigi Baragliu
- 4) Seddone Cristian nato a Nuoro il 20.08.1973 C.F. SDDCST73M20F979U ivi residente in Via Biasi 23 ingresso socio in data 12.05.2010
Cristian Seddone
- 5) Zizi Pietro nato a Nuoro il 07.06.1985 C.F. ZZIPTR85H07E979R e residente a Orune in Via Michelangelo n.7 ingresso socio in data 12.05.2010
Pietro Zizi
- 6) Tedde Antonio nato a Nuoro 19.10.1988 C.F. TDDNTN88R19F979T ivi residente in Via Carlo Neri n.1 ingresso socio in data 12.05.2010
Antonio Tedde
- 7) Ferrari Sara nata a Nuoro il 06.10.1991 C.F. FRRSRA91R46F979L ivi residente in Via Luigi Sturzo n.9 ingresso socio in data 20.12.2010
Sara Ferrari
- 8) Marongiu Ignazio nato a Nuoro il 15.09.1983 C.F. MRNGMZ83P15F979R ivi residente in Via Ubisti n. 9 ingresso socio in data 02.01.2011
Ignazio Marongiu
- 9) Chisu Sara Nata a Nuoro il 29.12.1977 C.F. CHSSRA77T69F979N ivi residente in Via Ubisti n. 9 ingresso socio in data 15.06.2013
Sara Chisu

Consiglio direttivo

SEDDONE PIETRO PAOLO Presidente Pro-tempore Legale Rappresentante

TEDDE ANTONIO Vice Presidente pro-tempore

CORRAINE FRANCESCO Segretario

Pietro Paolo Seddone



Pietro Paolo Seddone

- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -

"GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO"

- Organizzazione di volontariato -

TITOLO I. PROFILI GENERALI

- Articolo 1 - Denominazione, sede e stemma -

Ai sensi della Costituzione, del Codice Civile in materia di associazioni, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. e ii. (di seguito C.T.S.), delle ulteriori norme che regolamentano le organizzazioni senza scopo di lucro nonché dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata:

"GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO"

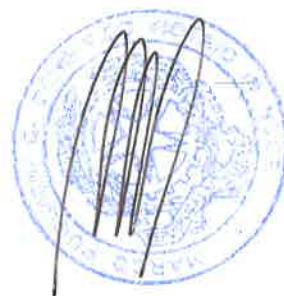
di seguito denominata Associazione.

L'Associazione potrà acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore in seguito all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potendo pertanto, integrare la denominazione originaria con la dicitura "Ente del Terzo Settore", o con l'acronimo "ETS" in modo automatico e solamente ad avvenuta iscrizione al suddetto Registro.

A seguito di detta iscrizione l'associazione assumerà obbligatoriamente e automaticamente, senza ulteriore modifica del presente Statuto, la seguente denominazione:

"GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

in breve, in sigla:



"GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO ODV"

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

La sede legale è stabilita in Nuoro (NU) presso il Centro Commerciale Europa in via Biscollai n. 1.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Previa delibera Assembleare, per il raggiungimento degli scopi sociali potranno essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero. Il Rappresentante legale dell'Associazione comunicherà al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) l'avvenuta istituzione ovvero l'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente riguardante il Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è contraddistinta dal simbolo rappresentato nella scheda che si allega al presente Statuto sotto la lettera "A".

- Articolo 2. Principi associativi fondamentali -

L'Associazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione e dell'eguaglianza, in conformità alla disciplina del Terzo settore.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più

ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, sulla elettività delle cariche sociali e la gratuità delle stesse, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge, in prevalenza, a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

- Articolo 3. Scopi associativi -

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale.

L'Associazione opera nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento e, in particolare, della l. 14 agosto



1991, n. 281 e delle seguenti leggi della Regione Sardegna:

- Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39;

- Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21;

- Legge Regionale 1 agosto 1996 n. 35;

nonchè di tutte le direttive o regolamenti emanati in materia o comunque riferibili alle predette leggi.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- operare in difesa degli animali e dei loro diritti, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;
- promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti dei cani con particolare riferimento al contrasto del randagismo e dell'abbandono;
- contrastare ogni forma di violenza sugli animali;
- promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza anche qualora gli stessi non possano provvedervi autonomamente, con particolare riferimento alla salvaguardia e al benessere canino;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

- Articolo 4. Attività Principali -

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione

svolge in via principale o in via esclusiva una o più delle seguenti attività di interesse generale stabilite nell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (art. 5 co. 1 lett. d);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, (art. 5 co. 1 lett. e).

L'Associazione intende, inoltre, realizzare delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra citate, secondo i criteri e i limiti stabiliti con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 107 del 19 maggio 2021 e ss. mm. e ii.

Pertanto, nei limiti citati, l'Associazione potrà:

1) gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali randagi (confiscati e sequestrati), domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici anche sanitari;



2) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;

3) promuovere od organizzare manifestazioni, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda o quant'altro si renda necessario per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e, in particolare nelle scuole primarie e secondarie;

4) intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono dei cani anche attraverso progetti di adozione presso soggetti che diano garanzie di buon trattamento;

5) gestire, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, strutture e canili - rifugio o sanitari, idonei al ricovero dei cani nonchè progetti di sterilizzazione, soccorso, assistenza e riallocazione di animali randagi, abbandonati o maltrattati;

6) organizzare raccolte di cibo o altro materiale attraverso il posizionamento di contenitori riconoscibili presso le strutture commerciali aderenti;

7) organizzare e promuovere attività di formazione per i volontari delle strutture di canili - rifugio o sanitari, per animali e per i proprietari di animali;

8) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra meglio individuate.

Sarà cura dell'Assemblea straordinaria dei soci individuare ulteriori attività diverse esperibili secondo i limiti previsti dal Decreto

del Ministero del Lavoro n. 107 del 19 maggio 2021 e ss. mm. e ii., citato, con particolare riferimento al calcolo delle entrate derivanti da tali attività rispetto a quelle complessive dell'Associazione. Per la realizzazione delle attività di interesse generale e delle attività diverse l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o di terzi, delle persone aderenti agli enti associati, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dal citato Decreto del Ministero del Lavoro n. 107 del 19 maggio 2021.

- Articolo 5. Volontariato -

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



- Articolo 5 bis. Lavoratori dipendenti -

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 C.T.S. cui si rinvia per quanto qui non precisato, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO II. SOCI

- Articolo 6. Requisiti -

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

I soci condividono le finalità dell'Associazione previste nello statuto e nel regolamento e si impegnano a rispettarne le disposizioni.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che siano stati condannati per i delitti contro il sentimento degli animali previsti dal Libro secondo, Titolo IX *bis* c.p., per il reato previsto dall'art. 727 c.p. ovvero per qualunque reato o illecito amministrativo che sanzioni azioni, omissioni o comportamenti umani idonei ad incidere sull'animale quale soggetto passivo di reati o, comunque, oggetto meritevole di tutela.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti come parti nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a presta-



re la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione dopo aver partecipato ad un corso base propedeutico curato dall'Associazione.

In ragione delle particolari attività svolte, i minori di quattordici anni non possono essere ammessi quali soci dell'Associazione.

Le attività associative svolte da soci minorenni dovranno sempre essere svolte sotto il coordinamento di associati adulti.

L'esercizio del diritto di voto in caso di soci minorenni, è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

- Articolo 7. Diritti -

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere

all'elezione quali componenti di questi ultimi.

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa.

- Articolo 8. Doveri -

Tutti i soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

- Articolo 9. Incompatibilità -

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

- Articolo 10. Perdita della qualità di socio -

La qualità di socio si perde per morosità, decadenza, esclusione, recesso o condanna come prevista dall'art. 6 del presente Statuto e precisamente:

a) perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.



b) perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

La mancata comparizione del socio dinanzi all'Assemblea ordinaria non comporta l'automatica esclusione dello stesso.

Il socio potrà farsi rappresentare da altro socio.

Per tutto quello che qui non è espressamente regolato si rinvia a quanto stabilito in materia dall'art. 24 c.c..

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri ovvero, in mancanza, al Consiglio direttivo, entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi

dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III. ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

- Articolo 11. Scritture contabili e bilancio -

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio ai sensi dell'art. 13 e 87 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso



L'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

- Articolo 12. Esercizio finanziario ed entrate -

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande nel

rispetto della normativa di riferimento in vigore;

k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.

4.

- Articolo 13. Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

- Articolo 14. Bilancio sociale -

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilan-



cio sociale è facoltativa.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

TITOLO IV. ORGANI ASSOCIATIVI

- Articolo 15. Organi -

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- f) il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- Articolo 16. Assemblea -

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai

soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

- Articolo 17. Convocazione -

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

- Articolo 18. Tempi e scopi della convocazione -

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo



ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

- Articolo 19. Quorum Assembleari -

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengono.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, qualora vi partecipino almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole:

- a) della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, nel caso di modifiche dello Statuto sociale e dell'Atto costitutivo;
- b) dei tre quarti degli associati, in proprio o per delega, in tutti gli ulteriori casi previsti dall'articolo 23 (ventitré) del presente Statuto.

L'adunanza dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, in seconda convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

- Articolo 20. Adempimenti -

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

- Articolo 21. Validità delle deliberazioni -

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato con l'età anagrafica maggiore.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

- Articolo 22. Intervento e rappresentanza -

Ciascun associato, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un



altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

- Articolo 23. Competenze -

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione le-

gale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria per legge;

j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k) delibera sulla esclusione degli associati.

l) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio direttivo;

m) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto sociale e dell'Atto costitutivo;

b) sulla variazione della sede legale;

c) sull'estinzione o scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 40 del presente Statuto;

e) sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'articolo 4 dello Statuto.

- Articolo 24. Consiglio direttivo -

Il Consiglio direttivo è composto, in numero dispari da 3 (tre) o da 5 (cinque) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci



dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un responsabile veterinario iscritto all'Ordine dei veterinari; può nominare direttori o responsabili con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del veterinario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di parti-

colari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

L'opera svolta dagli amministratori ha natura volontaria; agli stessi potrà essere eventualmente attribuito un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- Articolo 25. Quorum e voto del Consiglio direttivo -

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di con-



flitto di interesse.

Nelle materie di competenza del responsabile veterinario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

- Articolo 26. Competenze -

Il Consiglio direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea e cura tutti gli eventuali adempimenti;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dal presente statuto;
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

- Articolo 27. Direzione esecutiva -

Il Consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta dal Presidente e vicepresidente del Consiglio stesso, segretario, tesoriere.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

- Articolo 28 Vacanza di componenti e decadenza degli organi -

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti e, ove questa manchi, si provvederà immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

In ogni caso, non può farsi ricorso all'istituto della cooptazione.

La decadenza della maggioranza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, del revisore legale dei conti, dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri, ove istituiti.

- Articolo 29. Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e



conferire mandato ad avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente cura gli adempimenti necessari per la richiesta di nomina di Guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - alla Regione Sardegna ai sensi della l. regionale n. 21 del 18 maggio 1994.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- Articolo 30. Organo di controllo -

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Si applicano gli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- Articolo 31. Revisore legale dei conti -

Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore è nominato un Revisore legale dei conti.

Il Revisore dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

- Articolo 32. Collegio dei probiviri -

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

- Articolo 33. Competenze -

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo



ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Un Regolamento interno redatto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea potrà disciplinare ogni altra disposizione relativa al funzionamento, ai compiti ed ai poteri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

- Articolo 34. Libri sociali obbligatori -

L'Associazione tiene i libri sociali previsti dall'articolo 15 del Codice del Terzo settore o ivi richiamati e, in particolare l'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di direttivo il quale rilascia

il consenso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

- Articolo 35. Assicurazione -

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

- Articolo 36. Convenzioni -

Ai fini del raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione potrà stipulare atti, contratti, convenzioni con enti pubblici e privati, con singoli e gruppi, compiere operazioni di natura economica, finanziaria e commerciale, mobiliare o immobiliare secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

- Articolo 37. Pubblicità -

L'Associazione potrà ricorrere a tutte le forme di pubblicità che ritenga utili ed opportune e avere un proprio sito internet.

Qualora il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o successive modifiche impongano la pubblicazione di fatti o atti dell'Associazione, questi andranno pubblicati su tale sito internet.

TITOLO V. NORME FINALI

- Articolo 38. Sezioni -

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai



criteri partecipativi del presente Statuto.

- Articolo 39. Regolamenti -

Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del responsabile veterinario e degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

- Articolo 40. Scioglimento dell'Associazione -

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo del Registro unico nazionale del terzo settore e nel rispetto di eventuali altri adempimenti di legge, sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato del terzo settore che lo destineranno ad iniziative analoghe, con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione

sciolta.

- Articolo 41. Rinvio -

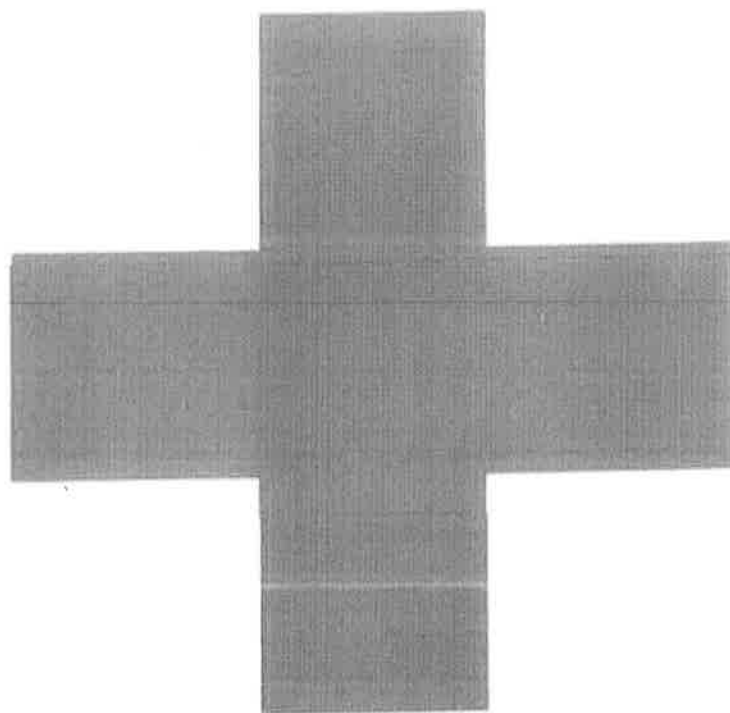
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle previste dal Codice civile e dal Codice del Terzo settore.

In originale firmato

Pietro Paolo Seddone

Marco Puggioni (notaio) (segue sigillo)





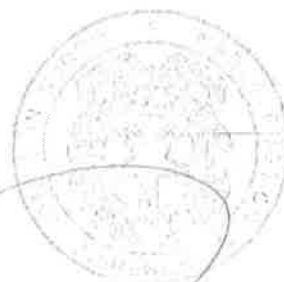
CROCE BLU

GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL' UOMO

NUORO

Dr. S. S. S. S. S.

[Signature]



Io sottoscritto dott. Marco Puggioni, notaio in Nuoro, certifico
che la presente copia fotostatica, composta da ventuno scritto
su quarantadue pagine, inclusa la presente, è conforme
all'originale nei miei atti.
Si rilascia in carta semplice per usi consentiti.

Nuoro, li 25 gennaio 2023



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Marco Puggioni', written over a blue circular notary seal. The seal contains a star in the center and the text 'NOTAIO IN NUORO' around the perimeter. The signature is written in a cursive style, with the last name 'Puggioni' being more legible than the first name 'Marco'.

